



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela del Suolo e Rifiuti**

**Proposta nr. 170 del 28/11/2011 -**  
**Determinazione nr. 2822 del 28/11/2011**

**OGGETTO: Comune di FONTANAFREDDA. Autorizzazione alla gestione della piazzola ecologica comunale, sita in via Galilei, per i rifiuti costituiti da residui della pulizia stradale.**

**IL TECNICO AMBIENTALE**

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ..." in particolare l'art. 5 che recita "...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006,...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1";

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 08.04.2008, "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato...", come modificato dal D.M. 13.05.2009;

DATO ATTO che il Comune di Fontanafredda è titolare di una piazzola ecologica sita in via Galilei;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla suddetta piazzola:

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 117 del 24.04.2009 di approvazione, con prescrizioni, del progetto relativo alla piazzola ecologica per rifiuti urbani, per le operazioni di recupero R13, di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, e di smaltimento D15, di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 152/2006;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 196 del 29.07.2009, di approvazione del progetto di variante non sostanziale della suddetta piazzola, che recepisce le prescrizioni di cui alla Delibera di G.P. n. 117/09, ed autorizzazione alla realizzazione delle opere;
- Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 20.08.2010 di autorizzazione alla gestione della piazzola ecologica;

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 196 del 21.07.2011, di approvazione del progetto di variante non sostanziale della suddetta piazzola, che riduce la superficie della piazzola autorizzata all'area di stoccaggio dei rifiuti da spazzamento stradale ed autorizza la realizzazione delle relative opere;

EVIDENZIATO che con la predetta Deliberazione di G.P. n. 196/2011, la piazzola ecologica viene destinata esclusivamente allo stoccaggio di rifiuti costituiti da "residui della pulizia stradale" di cui al CER 200303, di provenienza urbana;

RITENUTO quindi con il presente provvedimento di autorizzare la gestione della predetta piazzola ecologica limitatamente alla suddetta tipologia di rifiuto;

DATO ATTO che la Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 20.08.2010, in quanto superata, deve intendersi revocata a far data dall'efficacia del presente provvedimento;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 7/2011 relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3202 del 30.12.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

## **D E T E R M I N A**

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, il Comune di Fontanafredda è autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e del D.P.G.R. n. 01/98, alla gestione delle operazioni di recupero R13, di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/06, e di smaltimento D15, di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 152/06, presso la piazzola ecologica, sita in via Galilei, per una superficie di circa 56 m<sup>2</sup>, il cui progetto è stato approvato con i provvedimenti elencati in premessa ed in particolare l'attuale assetto con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 196 del 21.07.2011.
2. Presso la piazzola ecologica di cui al punto 2 potranno essere conferiti esclusivamente rifiuti di provenienza urbana costituiti da residui della pulizia stradale di cui al CER 20 03 03, per un quantitativo massimo annuo di 200 Mg.
3. Per la gestione della piazzola ecologica il Comune di Fontanafredda deve, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:
  - dovrà essere garantito durante le operazioni di scarico e carico, un presidio da parte di personale qualificato ed adeguatamente addestrato anche sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
  - tutti i contenitori per i rifiuti dovranno essere provvisti di sistemi di copertura, posti su pavimentazione impermeabilizzata ed essere a perfetta tenuta.
  - dovrà essere garantita nel tempo la manutenzione di tutte le strutture ed infrastrutture compresa la recinzione, in particolare garantire il corretto funzionamento del sistema di trattamento delle acque, garantire la tenuta delle superfici impermeabilizzate e garantire lo stato di efficienza dei containers, benne, cassonetti e contenitori dei rifiuti.
  - dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare ristagni di acque al fine di evitare il proliferarsi di insetti con particolare riferimento a zanzare e mosche.
  - qualora gli interventi gestionali non consentano di eliminare tutti i potenziali focolai di riproduzione degli insetti, con particolare riferimento alla Aedes Albopictus, dovrà essere predisposto un sistema di lotta alle forme larvali della zanzara tigre da attuarsi da aprile ad ottobre.
  - dovranno essere eseguiti idonei interventi di derattizzazione.
4. Il Comune di Fontanafredda deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D. Lgs. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
5. In caso di chiusura della piazzola ecologica il Comune di Fontanafredda dovrà provvedere

all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche.

6. Il Comune di Fontanafredda dovrà rispettare i termini di fine lavori, come stabilito al punto 4 della Deliberazione di G.P. n. 196 del 21.07.2011 ed eseguire il collaudo di cui al punto 5 della predetta Deliberazione di G.P., entro 90 giorni dalla data di fine lavori;
7. L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al collaudo dell'impianto, nel rispetto di quanto prescritto al precedente punto 6.
8. La presente autorizzazione ha validità dieci anni, decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento, e potrà essere rinnovata su richiesta del Comune di Fontanafredda, da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
9. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.
10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.
11. Di stabilire che qualora si intenda apportare modifiche costruttive e o impiantistiche rispetto al progetto approvato, il Comune di Fontanafredda deve preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria.
12. In caso di cessione dell'attività autorizzata il Comune di Fontanafredda dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di Fontanafredda sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.
13. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.
14. Di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 20.08.2010 a far data dall'efficacia del presente provvedimento.
15. Di stabilire che il presente atto verrà inviato al Comune di Fontanafredda, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA FVG di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici – Servizio Disciplina Gestione Rifiuti ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 28/11/2011

IL DIRIGENTE  
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni